

---

# 9 ▪ PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

---

PG.W.AF - 02

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai sensi del Codice Civile olandese (Burgerlijk Wetboek)

e il Codice di Corporate Governance olandese

(REV. 02 - 24/04/2024)

La presente procedura abroga e sostituisce la procedura PG.W.AF - 01

## REVISIONS INDEX

REVISIONE	DATA	NOTE
00	10/05/2016	Sostituisce integralmente la procedura PG.W.AEC - 07 rev. 02.
01	10/05/2021	Revisioni per assicurare la conformità al Regolamento OPC come modificato dalla Consob con Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e per introdurre le Delibere Quadro.
02	24/04/2024	Revisioni per garantire la conformità al Codice di Corporate Governance olandese e alla legge olandese.

Si segnala che troverete in red-line le principali modifiche / differenze rispetto al Regolamento Parti Correlate emesso da CONSOB



## CONTENUTI

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1 SCOPO .....	3
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.3 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE .....	4
1.4 DESTINATARI .....	4
<b>2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ S - IDENTIFICAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>4</b>
2.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
2.2 COMITATO PER IL CONTROLLO, I RISCHI E LA SOSTENIBILITÀ (ARSC) .....	4
2.3 DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA (CAFO).....	5
2.4 CLO E/O GCF AFFARI LEGALI E SOCIETARI.....	5
2.5 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
2.6 MANAGER.....	6
<b>3. MODALITÀ OPERATIVE .....</b>	<b>9</b>
3.1 ELENCO DELLE PARTI CORRELATE.....	9
3.2 DEFINIZIONE DEI VARI TIPI DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	10
3.3 ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPC.....	11
3.4 RELAZIONE PERIODICA ALL'ARSC SU ALCUNI TIPI DI OPERAZIONI ESENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPC.....	11
3.5 VALUTAZIONE PRELIMINARE PER VERIFICARE SE UN'OPERAZIONE SI QUALIFICA COME OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE.....	12
3.6 REGIME PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	12
3.7 REGIME PROCEDURALE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	14
3.8 OPERAZIONI CHE RICHIEDONO L'APPROVAZIONE DEGLI AZIONISTI.....	16
3.9 DELIBERE QUADRO .....	17
3.10 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE ..	18
3.11 COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE DI REDAZIONE DEL BILANCIO .....	19
3.12 MODIFICHE E REVISIONE DELLA PROCEDURA OPC.....	19
3.13 ULTERIORI DISPOSIZIONI .....	19
<b>4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>20</b>
<b>5. ALLEGATI.....</b>	<b>25</b>

## 1. INTRODUZIONE

La Procedura OPC è stata approvata nella sua versione originaria dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010, in conformità al Regolamento OPC, allora vigente, e previa adozione delle formalità descritte nell'Allegato 1 alla Procedura OPC. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al Regolamento OPC con Delibera n. 21624 del 10 maggio 2020, la seconda versione della Procedura OPC è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2021. Questa nuova versione della Procedura OPC è stata redatta in conformità al Codice civile olandese (DCC) e al Codice di Corporate Governance Olandese, a seguito della conversione transfrontaliera della Società dall'Italia ai Paesi Bassi ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 24 aprile 2024.

Questa politica è complementare alle disposizioni sul conflitto di interessi previste dalla legge olandese, dal Codice civile olandese (DCC), dal Codice di corporate governance olandese, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di amministrazione.

Nella presente Procedura OPC, a meno che non sia esplicitamente previsto diversamente, le parole e le espressioni in maiuscolo hanno il significato indicato nell'elenco delle abbreviazioni e delle definizioni di cui al paragrafo 4.

### 1.1 Scopo

La Società riconosce che un'Operazione con Parte Correlata può arrecare un pregiudizio alla Società stessa o ai suoi azionisti. Lo scopo della presente Procedura OPC, come specificato, tra l'altro, nel Codice Etico, è quello di assicurare la trasparenza e la gestione sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, salvaguardando i superiori interessi della Società e fornendo un'adeguata tutela degli interessi della Società e dei suoi stakeholder. In linea generale, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse solo se strettamente necessarie nell'interesse della Società.

In particolare, la Procedura OPC:

- a) stabilisce le norme procedurali che regolano la sua adozione ed eventuali ulteriori modifiche e/o revisioni;
- b) categorizza le Operazioni con Parti Correlate e le definisce:
  - Operazioni di Maggiore Rilevanza;
  - Operazioni di Minore Rilevanza; e
  - Operazioni di Importo Esiguo (operazioni esigue), stabilendo criteri distinti in base alla natura della controparte;
- c) prevede deroghe alle norme procedurali applicabili;
- d) stabilisce le regole procedurali da seguire per l'esame e l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle Operazioni di Minore Rilevanza che non siano esenti dalla Procedura OPC (comprese quelle concluse tra Società Controllate);
- e) stabilisce le regole procedurali e le scadenze per fornire informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate all'ARSC, che rilascia pareri vincolanti e non vincolanti sulle Operazioni con Parti Correlate, nonché ad altri dipartimenti del Gruppo; e
- f) stabilisce le regole procedurali e le scadenze in base alle quali l'ARSC:
  - riceve informazioni sull'applicazione delle esenzioni di cui alla lettera c) almeno per quanto riguarda le Operazioni di Maggiore Rilevanza; e
  - valuta la corretta applicazione delle condizioni di esenzione delle Operazioni Ordinarie e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza condotte a Condizioni di Mercato o Standard Equivalenti.

### 1.2 Campo di applicazione

Fatte salve le esenzioni previste dal paragrafo 3.3 della Procedura OPC, questa definisce i principi e le regole applicabili alle Operazioni con Parti Correlate compiute da:



- direttamente alla Società; oppure
- le Controllate.

La Procedura OPC si applica a ciascuna Operazione con Parte Correlata nonché a qualsiasi modifica sostanziale di un'Operazione con Parte Correlata esistente.

### **1.3 Pubblicazione e diffusione**

La Procedura OPC è consultabile sul sito web della Società all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com), sezione Società, Corporate Governance, Documenti di Governance, ed è inclusa, anche mediante riferimento sul sito web citato, nel bilancio annuale.

### **1.4 Destinatari**

La Procedura OPC si applica ai seguenti destinatari:

- Parti Correlate;
- Manager; e
- Consiglieri (compresi i membri dell'ARSC).

In coordinamento con il CAFO, la GCF Affari Legali e Societari organizza, ove necessario, eventi formativi e sensibilizzano le funzioni coinvolte sui contenuti della Procedura OPC e sulle eventuali modifiche significative che possono essere apportate alla stessa.

## **2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ - IDENTIFICAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ**

Nell'ambito della Procedura OPC, i ruoli e le responsabilità sono riportati di seguito e riassunti nella relativa matrice delle responsabilità.

### **2.1 Consiglio di amministrazione:**

Ai sensi della Procedura OPC, il Consiglio di Amministrazione ha il compito, tra l'altro, di:

- approvare la Procedura OPC e tutte le proposte di modifica e/o variazione della stessa;
- approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza; e
- approvare le Operazioni di Minore Rilevanza se la Parte Correlata è il Presidente Esecutivo e/o in caso di parere negativo dell'ARSC.

### **2.2 Comitato controllo, rischi e sostenibilità (arsc):**

Nell'ambito della Procedura OPC, l'ARSC ha il compito, tra l'altro, di:

- esprimere il proprio parere sulla Procedura OPC al Consiglio di Amministrazione e su ogni proposta di modifica e/o revisione della stessa;
- esprimere/redigere un motivato parere preventivo, supportato, sull'opportunità di compiere Operazioni di Minore Rilevanza, tenendo conto dell'interesse della Società, nonché valutare la correttezza e la congruità sostanziale delle relative condizioni secondo le modalità di cui al paragrafo 3.6;
- partecipare alle trattative e alle indagini conoscitive preliminari al compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprimere/redigere un parere preventivo motivato e vincolante, corredato da una motivazione, sulla convenienza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, tenendo conto dell'interesse della Società, nonché valutare la correttezza e la convenienza delle Operazioni proposte secondo le modalità di cui al paragrafo 3.7;
- effettuare una valutazione preventiva sull'indipendenza di eventuali Esperti Indipendenti incaricati dall'ARSC o dalla Società di assistere in determinate Operazioni con Parti

Correlate;

- verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dalle Operazioni con Parti Correlate indicate al paragrafo 3.3; e
- ricevere le informative trimestrali di cui al paragrafo 3.4.

### 2.3 Chief administration & finance officer (CAFO)

Nell'ambito della Procedura OPC e in relazione agli aspetti economico-finanziari, il CAFO è responsabile, tra l'altro, di:

- informare i destinatari della presente Procedura OPC (paragrafo 2.4) su eventuali modifiche introdotte ai principi contabili internazionali rilevanti ai fini della presente Procedura OPC;
- assistere i Manager nel valutare, insieme al CLO, se le Operazioni da effettuare rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura OPC;
- preparare, in collaborazione con il CLO, e con il supporto dei dipartimenti competenti, l'annuncio pubblico in caso di approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- valutare, insieme al CLO, se un'Operazione con Parte Correlata è price sensitive e quindi soggetta alla procedura di gestione delle informazioni privilegiate;
- riferire, con cadenza trimestrale, all'ARSC in merito alle Operazioni esentate dai meccanismi procedurali di cui alla Procedura OPC (paragrafo 3.4) al fine di consentire la verifica ex post dell'Operazione con Parte Correlata di sua competenza;
- la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione e all'ARSC su base trimestrale delle Operazioni di Minore Rilevanza, anche attraverso l'informativa finanziaria infrannuale;
- riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e all'ARSC in merito all'attuazione delle Delibere Quadro (paragrafo 3.9);
- verificare, alla fine di ogni trimestre, il verificarsi di Operazioni con Parti Correlate e redigere la relativa informativa; e
- presentare all'ARSC, con cadenza annuale, dopo la presentazione del bilancio consolidato del Gruppo all'assemblea ordinaria, gli Indici di Rilevanza che definiscono le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Importo Esiguo, al fine di consentire all'ARSC di valutare, sulla base dei risultati dei conti annuali, se vi sia o meno motivo di rivedere le soglie che definiscono le varie tipologie di Operazioni.

### 2.4 CLO e/o GCF Affari legali e societari

Nell'ambito della Procedura OPC e in relazione agli aspetti legali, il Chief Legal & Corporate Affairs Officer (CLO) e/o la GCF Affari Legali e Societari sono incaricati, tra l'altro, di:

- predisporre la Procedura OPC e tutte le proposte di modifica e/o variazione della stessa;
- preparare e mantenere l'Elenco delle Parti Correlate e aggiornare e trasmettere tale elenco al CAFO e ai Manager;
- coordinare la raccolta della documentazione e dei dati specifici sulle Operazioni con Parti Correlate da trasmettere all'ARSC e al Consiglio di Amministrazione;
- assistere i Manager nel valutare, insieme al CAFO, se le Operazioni da compiere rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura OPC;
- convocare riunioni preliminari dell'ARSC, nei limiti delle sue competenze, per consentire all'ARSC di intraprendere le attività di cui al paragrafo 2.2 precedente;
- attivare, tempestivamente e ove necessario, i Presidi Alternativi per la sostituzione immediata di un membro dell'ARSC che abbia dichiarato di essere un Amministratore Coinvolto nell'Operazione nel caso di una specifica Operazione con Parte Correlata; e
- valutare, insieme al CAFO, se un'Operazione con Parte Correlata è price sensitive e quindi soggetta alla procedura di trattamento delle informazioni privilegiate.

### 2.5 Segretario del Consiglio di amministrazione

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi della Procedura OPC, ha il compiti-



to di convocare le riunioni preliminari del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle sue competenze, in merito alle Operazioni con Parti Correlate disciplinate al paragrafo 3.7.

## 2.6 Manager

Il Manager, con riferimento ad una specifica Operazione e con il supporto del CAFO (per gli aspetti economico-finanziari), del Segretario del Consiglio di Amministrazione e della GCF Affari Legali e Societari (per gli aspetti legali), può essere chiamato a verificare se:

- la controparte rientra nell'ambito dell'Elenco delle Parti Correlate;
- l'Operazione rientra nell'ambito della Procedura OPC di cui al successivo paragrafo 3.3;
- l'Operazione è un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza (anche tenendo conto di eventuali cumuli); e/o
- l'Operazione di Maggiore Rilevanza si qualifica anche come Operazione Ordinaria.

Il Manager dovrà inoltre:

- astenersi dal procedere con un'Operazione se l'Operazione con Parte Correlata che intende compiere rientra nei meccanismi procedurali di cui ai paragrafi 3.6 e 3.7 di seguito;
- trasmettere tempestivamente al CAFO, al Segretario del Consiglio di Amministrazione e alla GCF Affari Legali e Societari informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione da realizzare, comprese le Informazioni Tecniche Essenziali, non appena disponibili, affinché l'Operazione possa essere valutata e/o approvata dagli organi sociali competenti;
- informare l'ARSC e il Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni convocate ai sensi della Procedura OPC, in merito all'Operazione con Parte Correlata sulla quale i predetti organi sono tenuti ad esprimere un parere ai sensi della Procedura OPC;
- aderire a tutte le istruzioni/indicazioni/raccomandazioni formulate da ARSC nella fase di negoziazione e preparazione dell'Operazione, e fornire ad ARSC costanti aggiornamenti in merito; e
- con riferimento alle Operazioni Ordinarie e alle Operazioni di Importo Esiguo, conservare, su base preventiva, la relativa documentazione, necessaria e idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente Procedura OPC per l'applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 3.3.

Matrix of Responsibilities

TIPO DI RESPONSABILITÀ		DIPARTIMENTI COINVOLTI					
		Consiglio di Amministrazione	ARSC	CLO	CAFO	GCF Affari legali e societari / CLO/ Segretario Consiglio di amministrazione	Manager
Redazione della Procedura OPC o eventuali sue revisioni	Principale				R	R	
	Contributiva		P/V	V	P	P	
Approvazione della Procedura OPC o eventuali sue revisioni	Principale	A					
	Contributiva		A				
Diffusione della Procedura OPC o eventuali sue revisioni	Principale				R		
	Contributiva		V	V		P	
Determinazione degli Indici di Rilevanza per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e delle soglie per le Operazioni di Minore rilevanza	Principale				R		
	Contributiva		P/V	V	P		
Redazione, aggiornamento e custodia Elenco Parti Correlate	Principale					R	
	Contributiva	P	V		P		
Verifica trimestrale con le Parti Correlate Dirette (Allegato 6), mediante riepilogo predisposto dal CAFO, sui rapporti tra le Società del Gruppo e le Parti Correlate da esse dichiarate	Principale				R		
	Contributiva				R	P	
Archivio della documentazione attestante i requisiti previsti dalla definizione di Operazioni Ordinarie e di Operazioni di Importo Esiguo	Principale						R
	Contributiva						
Valutazione preliminare per determinare se un'Operazione è o meno un'Operazione con Parte Correlata e preparazione delle Informazioni Tecniche Essenziali	Principale						R
	Contributiva		V		P	P	
Valutazione per determinare se l'Operazione con Parte Correlata sia o meno price sensitive	Principale					R	
	Contributiva						
Convocazione dell'ARSC per intraprendere le attività di cui al paragrafo 3	Principale					R	
	Contributiva				P		
Emissione del parere preventivo dell'ARSC per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza	Principale		R				
	Contributiva				P	P	
Informativa trimestrale all'ARSC (Articolo 3.4)	Principale				R		
	Contributiva			P		P	P
Informativa all'ARSC per il rilascio di un parere nell'ambito della sua competenza	Principale						R
	Contributiva			P	P	P	



Relazione trimestrale sulle Operazioni con Parti Correlate all'ARSC e al Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate	Principale				R		
	Contributiva					P	
Relazione al Consiglio di Amministrazione per la richiesta delle necessarie approvazioni	Principale						R
	Contributiva		V/P		P	P	
Approvazione Operazioni di Maggiore Rilevanza	Principale	A					
	Contributiva		R		P	P	P
Predisposizione del documento informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (press release)	Principale				R	R	R
	Contributiva		V				
Informazioni sulle Operazioni Con Parti Correlate	Principale				R		
	Contributiva						
Attivazione dei Presidi Alternativi	Principale					R	
	Contributiva	P	P				
Approvazione di Delibere Quadro	Principale		R				
	Contributiva				P	P	P
Informativa in merito alle Delibere Quadro	Principale				R		
	Contributiva	V	V			P	P

**Leggenda:****A:** Approva**P:** Partecipa**V:** Verifica**R:** Ha la responsabilità primaria



## 3. MODALITÀ OPERATIVE

### 3.1 Elenco delle parti correlate

3.1.1 Le Parti Correlate sono identificate sulla base dell'elenco delle abbreviazioni e delle definizioni di cui al paragrafo 4.

3.1.2 Le Parti Correlate sono inserite nell'Elenco delle Parti Correlate predisposto e tenuto dalla GCF Affari Legali e Societari, che lo aggiorna sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle ricevute, di volta in volta, dalle Parti Correlate dirette. L'Allegato 5 alla Procedura OPC riporta la procedura di aggiornamento trimestrale.

3.1.3 Tutti i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette devono trasmettere (e far sì che anche tutte le Parti Correlate indirette trasmettano) alla GCF Affari Legali e Societari, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 3 alla Procedura OPC, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione delle Parti Correlate e per l'adempimento degli obblighi imposti dalla Procedura OPC. Qualora in qualsiasi momento vengano ad esistenza nuove Parti Correlate, cessino le attuali Parti Correlate, si modifichino i rapporti di correlazione o, in generale, si verifichino situazioni che comportino l'aggiornamento delle informazioni fornite, le Parti Correlate dirette sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla GCF Affari Legali e Societari.

3.1.4 L'Elenco delle Parti Correlate sarà aggiornato dalla GCF Affari Legali e Societari su base trimestrale. A tal fine, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre, la GCF Affari Legali e Societari invia l'Elenco delle Parti Correlate per la verifica di competenza di ciascun ente (e per eventuali ulteriori aggiornamenti, se necessario):

- al CAFO e

- ai Manager.

3.1.5 La GCF Affari Legali e Societari invia, con cadenza trimestrale, alle Parti Correlate dirette un documento (basato sul modello di cui all'Allegato 6 alla Procedura OPC), predisposto sulla base delle informazioni fornite dal CAFO, contenente gli importi relativi ai rapporti intercorsi tra le Società del Gruppo e le Parti Correlate nel periodo di riferimento per la relativa conferma.

3.1.6 L'ARSC controlla il corretto aggiornamento dell'Elenco delle Parti Correlate, comprese le eventuali modifiche.



### 3.2 Definizione dei vari tipi di operazioni con parti correlate

Le Operazioni con Parti Correlate sono classificate come indicato di seguito:

Transaction type		Definition	Procedures
3.2.1	<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	Operazioni con una Parte Correlata, che sia in ogni caso un Amministratore o uno o più azionisti che rappresentino il 10% o più del capitale emesso <sup>1</sup> nella Società, per cui (i) le informazioni relative a tale Operazione costituiscono informazioni price sensitive come specificato nell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato <sup>2</sup> , (ii) almeno uno degli Indici di Rilevanza sia applicabile alla Società del Gruppo interessata o alla controparte, in ogni caso superiore al 5% e (iii) l'Operazione sia conclusa al di fuori del corso delle regolari attività operative del Gruppo <sup>3</sup> e delle relative attività finanziarie <sup>4</sup> o a condizioni diverse da quelle di mercato o standard equivalenti.	Le procedure descritte nel paragrafo 3.7 si applicano.  Se un'Operazione di Maggiore Rilevanza si qualifica come un'Operazione Ordinaria, le procedure definite nel paragrafo 3.7.2 si applicano.
3.2.2		Operazioni con Parti Correlate che non sono né Operazioni di Maggiore Rilevanza né Operazioni di Importo Esiguo.	Le procedure descritte nel paragrafo 3.6 si applicano.
3.2.3	<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	Operazioni con parti correlate di valore non superiore a quello indicato di seguito in considerazione della tipologia della controparte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• €250.000,00 (duecentocinquantamila euro), nel caso di Operazioni concluse con persone giuridiche, enti o associazioni professionali; oppure</li> <li>• €100.000,00 (centomila euro), nel caso di Operazioni concluse con persone fisiche.</li> </ul>	Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Procedura OPC ai sensi del paragrafo 3.3
3.2.4	<b>Operazioni di Importo Esiguo (o Operazioni Esiguo)</b>	Operazioni con parti correlate che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono effettuate nel corso delle regolari attività operative del Gruppo<sup>5</sup> e delle relative attività finanziarie<sup>6</sup>; e</li> <li>• concluso a Condizioni di Mercato o Standard Equivalenti.</li> </ul>	Escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura OPC ai sensi del paragrafo 3.3(iv) e a condizione che siano concluse nel rispetto di tutte le procedure aziendali rilevanti e senza alcuna rinuncia alle ordinarie responsabilità gestionali che gravano sul Manager che propone ciascuna di tali Operazioni.  Si precisa che nel caso in cui un'Operazione Ordinaria sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza ai fini della presente Procedura OPC, si applicano le procedure di informazione all'ARSC definite nel paragrafo 3.4.2
3.2.5	<b>Operazioni Ordinarie</b>	Operazioni effettuate con o tra Società Controllate o Collegate le cui attività comprese nell'oggetto sociale sono analoghe a quelle della Società, condotte a condizioni di mercato secondo i criteri stabiliti nelle relative istruzioni aziendali. <sup>7</sup>	Esclusi dall'applicazione della Procedura OPC ai sensi del paragrafo 3.3(v), a condizione che non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate del Gruppo.

<sup>1</sup>Articolo 2:167, paragrafo 3, lettera b), punto i), DCC e disposizione sulle migliori pratiche 2.7.5 Codice olandese.

<sup>2</sup>Articolo 2:167 paragrafo 3 sub (a) DCC.

<sup>3</sup>La nozione di "attività operativa" comprende sia le principali attività generatrici di reddito della Società (quali la produzione e la commercializzazione di beni e servizi della Società e l'acquisto di beni e servizi connessi all'attività operativa e/o necessari al funzionamento della Società e alla manutenzione degli impianti), sia tutte le altre attività di gestione non classificabili come attività di "investimento" o "finanziarie", indipendentemente dalla loro estraneità all'attività principale cui si riferisce l'oggetto sociale. Per l'individuazione dell'"attività regolare" si deve fare riferimento all'oggetto, alla frequenza, alle dimensioni, alle condizioni contrattuali e alla natura della controparte.

<sup>4</sup>La nozione di "attività finanziaria" comprende tutte le operazioni connesse all'attività operativa che comportano modifiche all'entità e alla composizione del capitale proprio versato e/o dei prestiti ottenuti e/o concessi.

<sup>5</sup>Per la nozione di "attività operativa": cfr. nota 3.

<sup>6</sup>Per la nozione di "attività finanziaria": cfr. nota 4.

<sup>7</sup>Cfr. I ADMIN ET\_01 - Linee guida per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni tra società.

<sup>8</sup>Articolo 2:169 paragrafo 5 sub (d) DCC.

Resta inteso che:

- per tutte le Operazioni Ordinarie e le Operazioni di Importo Esiguo esentate dall'applicazione della Procedura OPC, il Manager è tenuto a conservare preventivamente tutta la relativa documentazione, necessaria e idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente Procedura OPC per l'applicazione dell'esenzione; e
- ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate, gli organi societari coinvolti nell'esame e nell'approvazione delle Operazioni e gli organi societari incaricati di vigilare sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dovrebbero considerare la sostanza della relazione rispetto alla sua forma giuridica.

### 3.3 Esenzioni dall'applicazione della procedura opc

Le disposizioni della presente Procedura OPC non si applicano alle seguenti Operazioni:

- (i) Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) Operazioni approvate dalla Società e destinate a tutti gli azionisti, le quali sono soggette a parità di termini e condizioni;<sup>8</sup>
- (iii) delibere assembleari relative ai compensi spettanti agli Amministratori;<sup>9</sup>
- (iv) Operazioni Ordinarie; e
- (v) Operazioni Intercompany.<sup>10</sup>

### 3.4 Relazione periodica all'arsc su alcuni tipi di operazioni esenti dall'applicazione della procedura opc

3.4.1 Ogni trimestre, il CAFO informa l'ARSC, consentendogli di effettuare le opportune verifiche, in merito alle seguenti Operazioni con Parti Correlate, che sono esenti dall'applicazione della Procedura OPC:

- (i) Operazioni d'Importo Esiguo;
- (ii) Operazioni Ordinarie, indipendentemente dal fatto che si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza o Operazioni di Minore Rilevanza (in ogni caso in conformità ai flussi informativi di cui al paragrafo 3.4.2); e
- (iii) aggiornamenti relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza per le quali l'ARSC ha espresso il proprio parere.

3.4.1 Qualora un'Operazione Ordinaria costituisca un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società è tenuta a:

- (i) comunicare, per il tramite della GCF Affari Legali e Societari e del Segretario del Consiglio di Amministrazione e attraverso i canali appropriati, l'Operazione alla ~~Consob~~ e all'ARSC entro sette (7) giorni dall'approvazione dell'Operazione o, nel caso in cui l'organo competente deliberi di presentare una proposta di contratto, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, viene redatto secondo le norme applicabili, fornendo le seguenti informazioni:
  - la controparte;
  - l'oggetto;
  - il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione; e
  - le ragioni per cui si ritiene che l'operazione si qualifichi come Operazione Ordinaria e sia conclusa a Condizioni di Mercato o Standard Equivalenti, fornendo elementi oggettivi di corrispondenza;

<sup>8</sup>Articolo 2:169 paragrafo 5 sub (d) DCC.

<sup>9</sup>Articolo 2:169 paragrafo 5 sub (b) DCC

<sup>10</sup>Articolo 2:169 paragrafo 5 sub (a) DCC.



- specificare, per il tramite del CAFO, nella relazione finanziaria intermedia e nel bilancio annuale se l'Operazione sia stata conclusa in applicazione dell'esenzione prevista per le Operazioni Ordinarie.

(i) application of the exemption contemplated for Ordinary Transactions.

### **3.5 Valutazione preliminare per verificare se un'operazione si qualifica come operazione con parti correlate**

3.5.1 prima di effettuare qualsiasi Operazione, ciascun Manager deve determinare – sulla base dell'Elenco delle Parti Correlate predisposto, e di concerto con il CAFO (per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari) e con la GCF Affari Legali e Societari (per tutti gli aspetti legali) – se l'Operazione da compiere rientra nell'ambito di applicazione della Procedura OPC, e in particolare:

- se la controparte è iscritta nell'Elenco delle Parti Correlate; e
- se:
  - (i) l'Operazione è esente dall'ambito di applicazione della Procedura OPC ai sensi del paragrafo 3.3 di cui sopra;
  - (ii) l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza (anche tenendo conto di eventuali cumuli); e
  - (iii) l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza e come Operazione Ordinaria.

Contemporaneamente, il CLO, insieme al CAFO, verifica anche se l'Operazione è price sensitive e quindi soggetta alla procedura di trattamento delle informazioni privilegiate.

3.5.2 Qualora si accerti che la controparte della rispettiva Operazione sia una Parte Correlata e che l'Operazione con Parte Correlata rientri nei casi di esenzione individuati nel paragrafo 3.3, il Manager si asterrà dal dare corso a tale Operazione e ne darà tempestiva comunicazione al CAFO e alla GCF Affari Legali e Societari, al fine di consentire a questi ultimi, se del caso, di attivarsi tempestivamente per l'attuazione delle procedure di cui ai successivi paragrafi 3.6 e 3.7.

3.5.3 Il Manager trasmette tempestivamente al CAFO, al CLO e alla GCF Affari Legali e Societari informazioni complete e adeguate sull'Operazione da realizzare, comprese le Informazioni Tecniche Essenziali, non appena disponibili, affinché possano essere valutate e/o approvate dagli organi sociali competenti.

Una sintesi di questa procedura è riportata nell'Allegato 5 della Procedura OPC.

### **3.6 Regime procedurale per le operazioni di minore rilevanza**

#### **3.6.1 Modalità operative**

il regime procedurale descritto nel presente paragrafo e sintetizzato nell'Allegato 5 alla Procedura OPC si applica nel caso in cui l'Operazione da realizzare sia qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, la Procedura OPC prevede il coinvolgimento dell'ARSC, che è tenuto ad esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata, nonché a valutare la correttezza e la convenienza delle relative condizioni.

A questo proposito:

- a. dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3.5.3 dal Manager, la GCF Affari Legali e Societari provvede tempestivamente a convocare l'ARSC (anche in teleconferenza) affinché possa effettuare la valutazione di propria competenza ed esprimere il proprio pa-

- rere. L'avviso di convocazione, unitamente al materiale illustrativo che presenta tutti i dati appropriati e rilevanti sull'Operazione con Parte Correlata da realizzare e che include almeno le Informazioni Tecniche Essenziali, deve essere trasmesso a tutti i membri dell'ARSC, anche via e-mail, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per la riunione;
- b. il CAFO e la GCF Affari Legali e Societari verificano che le informazioni relative all'Operazione di Minore Rilevanza presentate ai membri dell'ARSC siano complete e adeguate, nonché, nel caso di Operazioni a Condizioni di Mercato o Standard Equivalenti, che siano integrate da elementi oggettivi che dimostrino tale fatto;
  - c. entro due (2) giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione, ciascun membro dell'ARSC comunicherà al Segretario del Consiglio di Amministrazione tutti i rapporti/relazioni relativi alla specifica Operazione con Parte Correlata in modo da consentire al Segretario del Consiglio di Amministrazione di attivarsi tempestivamente per garantire, ove necessario, la pronta attivazione dei Presidi Alternativi;
  - d. l'ARSC deve valutare se desidera farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti;
  - e. l'ARSC, esaminate le informazioni ricevute, esprime e formalizza il proprio parere sulla convenienza della suddetta Operazione con Parte Correlata, tenendo conto dell'interesse della Società, nonché valutando la correttezza e la congruità dei relativi termini e condizioni. Tale parere sarà allegato al verbale della riunione che, insieme al materiale illustrativo messo a disposizione dal Manager, rimarrà negli archivi della GCF Affari Legali e Societari;
  - f. la GCF Affari Legali e Societari trasmette tempestivamente il parere dell'ARSC al Manager o al funzionario delegato all'approvazione dell'Operazione con Parte Correlata, fornendo altresì tutte le motivazioni rilevanti. Resta inteso che:
    - (i) l'Organo Delegato può compiere l'Operazione di Minore Rilevanza, anche in caso di parere negativo dell'ARSC, solo previa autorizzazione del Presidente Esecutivo e fermi restando gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 3.6.2;
    - (ii) se la Parte Correlata all'Operazione di Minore Rilevanza è il Presidente Esecutivo, tale autorizzazione deve essere concessa dal Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono astenersi dalla votazione sull'Operazione; e
    - (iii) il verbale deve contenere un'adeguata motivazione dell'interesse della Società a compiere l'Operazione di Minore Rilevanza e della correttezza e adeguatezza dei relativi termini e condizioni.

### 3.6.2 Obblighi di comunicazione per le operazioni di minore rilevanza effettuate<sup>11</sup>

a. Il CAFO trasmette all'ARSC, con cadenza trimestrale, una relazione esaustiva e adeguata sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza; ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel caso in cui le Operazioni di Minore Rilevanza costituiscano informazioni price sensitive come specificato all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato, la Società annuncia pubblicamente l'Operazione di Minore Rilevanza sul proprio sito web nel momento in cui tale Operazione viene conclusa.<sup>12</sup>

b. entro i quindici (15) giorni successivi alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio di riferimento, deve essere reso pubblico, sia sul sito internet della Società che presso la sede sociale, con le modalità e le forme indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del valore di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza approvata nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo dell'ARSC al riguardo, unitamente alle ragioni per le quali l'incaricato di approvare le suddette Operazioni ha ritenuto giustificato discostarsi dal parere negativo in questione. Tale documento sarà redatto dal CAFO con il supporto del CLO e del Manager coinvolto e sarà trasmesso alle funzioni aziendali competenti per l'inoltro alla Consob, la

<sup>11</sup>Articolo 2:169 comma 1 e articolo 2:170 DCC.

<sup>12</sup>Articolo 2:169 comma 1 DCC.



diffusione al pubblico e la pubblicazione sul sito internet della Società. A tale documento (e quindi pubblicato sul sito web e diffuso contestualmente al documento) deve essere allegato quanto segue:

- il già citato parere negativo dell'ARSC; e
- il/i parere/i rilasciato/i dagli Esperti Indipendenti scelti dall'ARSC e di cui il Consiglio di Amministrazione si è avvalso ai fini della valutazione dell'Operazione;

c. restano fermi gli obblighi di informativa sulle Parti Correlate infrannuali e annuali previsti dallo IAS 24, fatti salvi gli specifici requisiti in termini di contenuto dell'informativa di cui alla comunicazione Consob.

### **3.7 Regime procedurale per le operazioni di maggiore rilevanza**

#### **3.7.1 Modalità operative**

Il regime procedurale descritto nel presente paragrafo e sintetizzate nell'Allegato 5 alla Procedura OPC si applica quando l'Operazione da realizzare si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione solo sulla base di un preventivo parere vincolante, adeguatamente motivato, reso dall'ARSC, nel rigoroso rispetto delle seguenti procedure.

In questi casi, l'ARSC deve essere coinvolto tempestivamente, fin dalle prime fasi della valutazione preliminare e della negoziazione, attraverso un flusso informativo completo, anche attraverso il CAFO e il CLO, per richiedere informazioni e formulare osservazioni ai Manager in merito allo svolgimento della negoziazione o per effettuare una valutazione preliminare. A questo proposito:

- a. dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3.5.3, il CAFO e la GCF Affari Legali e Societari le trasmettono immediatamente al Presidente Esecutivo e all'ARSC;
- b. prima dell'avvio delle trattative, il CAFO e la GCF Affari Legali e Societari coinvolgono l'ARSC fornendo una relazione dettagliata redatta dal Manager, indicante le principali condizioni dell'Operazione con Parte Correlata. Nel corso delle trattative, il CAFO e la GCF Affari Legali e Societari forniscono poi all'ARSC aggiornamenti periodici redatti dal Manager, tenendo conto di eventuali scostamenti significativi rispetto alla/e relazione/i precedente/i;
- c. entro due (2) giorni dal ricevimento della prima informazione, ciascun membro dell'ARSC comunicherà al Segretario del Consiglio di Amministrazione tutte le relazioni con la specifica Operazione con Parte Correlata, in modo da consentire al Segretario del Consiglio di Amministrazione di attivarsi tempestivamente per garantire la pronta attivazione dei Presidi Alternativi;
- d. l'ARSC ha sempre il diritto di:
  - partecipare alle trattative e alle valutazioni preliminari, ottenendo informazioni e trasmettendo osservazioni agli organi delegati e ai Manager incaricati di condurre le trattative e di effettuare le valutazioni preliminari; e
  - delegare i compiti relativi a quanto sopra a uno o più dei suoi membri;
- e. al termine della valutazione preliminare, il presidente dell'ARSC, con il supporto della GCF Affari Legali e Societari, convocherà tempestivamente l'ARSC (che potrà anche tenersi in teleconferenza) affinché possa effettuare la valutazione di propria competenza ed esprimere e formalizzare il proprio parere. L'avviso di convocazione, unitamente al materiale illustrativo che presenta tutti i dati appropriati e rilevanti sull'Operazione con Parte Correlata da realizzare, e che include almeno le Informazioni Tecniche Essenziali, deve essere trasmesso a tutti i membri dell'ARSC, anche via e-mail, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per la riunione;
- f. l'ARSC, esaminate le informazioni ricevute, esprime e formalizza il proprio parere sull'opportunità dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, tenendo conto degli interessi della So-

- cietà, nonché valutando la correttezza e la congruità dei relativi termini e condizioni. Tale parere sarà allegato al verbale della riunione che, insieme al materiale illustrativo messo a disposizione dal Manager, rimarrà negli archivi della GCF Affari Legali e Societari;
- g. il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmetterà tempestivamente il parere dell'ARSC al Presidente Esecutivo, il quale stabilirà se la valutazione dell'Operazione con Parte Correlata debba essere inserita tra gli argomenti da porre all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione secondo lo schema del calendario societario o, altrimenti, se convocare una riunione straordinaria ai sensi del regolamento del Consiglio di Amministrazione;
  - h. il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza solo se l'ARSC esprimerà un parere positivo al riguardo. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Manager incaricato dell'Operazione, coadiuvato dal CAFO e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, dovrà fornire informazioni esauritive sulla rispettiva Operazione, comprese almeno le Informazioni Tecniche Essenziali che il Manager dovrà rendere disponibili;
  - i. l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione sarà immediatamente comunicata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione al CAFO e al Manager responsabile dell'Operazione in questione, in modo da consentire a questi ultimi di procedere con le attività che rientrano nelle rispettive rimesse; e
  - j. in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 3.7.1, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza qualora l'ARSC esprima un parere contrario, a condizione che:
    - (i) l'assemblea generale autorizzi l'Operazione con Parte Correlata; e
    - (ii) la suddetta assemblea generale approvi la risoluzione non solo con la maggioranza semplice, ma anche con il voto favorevole della maggioranza degli Azionisti Non Correlati che hanno partecipato alla votazione, e a condizione che gli Azionisti Non Correlati presenti all'assemblea generale in questione rappresentino almeno il 10% dei diritti di voto.

### 3.7.2 Obblighi di comunicazione per le operazioni di maggiore rilevanza<sup>13</sup>

Il CAFO deve presentare all'ARSC e al Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale, una relazione esaustiva e adeguata sulle attività svolte e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza intraprese o non intraprese.

In occasione dell'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, spettanti anche a società controllate italiane ed estere, il CAFO, in coordinamento con il CLO e il Manager preposto, redige un Documento Informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC e dall'Allegato 4 allo stesso. Tale documento dovrà essere messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale secondo le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, nonché depositato presso la Consob, a cura delle funzioni aziendali competenti, entro sette (7) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo sociale competente, ovvero, nel caso in cui l'organo competente deliberi di presentare una proposta di contratto, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia stato predisposto secondo le norme applicabili. Gli eventuali pareri dell'ARSC e degli Esperti Indipendenti scelti dall'ARSC e di quelli di cui il Consiglio di Amministrazione si sia avvalso nella valutazione dell'Operazione dovranno essere resi disponibili mediante allegazione al Documento Informativo e sul sito internet. Con riferimento ai suddetti pareri degli Esperti Indipendenti, è possibile pubblicare solo gli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC, fermo restando l'obbligo di motivare tale scelta.

Il suddetto Documento Informativo deve essere redatto anche ogni qualvolta:

<sup>13</sup>Articolo 2:169 comma 1 e 2:170 DCC.





- (i) nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a tale Parte Correlata sia al Gruppo, operazioni omogenee o realizzate secondo un disegno unitario che, pur non costituendo singolarmente Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino gli Indici di Rilevanza, cumulativamente considerati. A tal fine, sono rilevanti anche le Operazioni compiute per il tramite di società controllate italiane o estere e le Operazioni esenti ai sensi del paragrafo 3.3 non sono considerate;
  - (ii) in caso di superamento dei Indici di Rilevanza per effetto cumulativo di più Operazioni, il Documento Informativo deve essere reso pubblico entro quindici (15) giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che ha determinato il superamento degli Indici di Rilevanza e deve contenere i dati di tutte le Operazioni che hanno contribuito all'effetto cumulativo, presentati anche su base aggregata per le Operazioni omogenee. Nel caso in cui le Operazioni che determinano la violazione dei Indici di Rilevanza siano effettuate da Società Controllate, il Documento Informativo deve essere comunicato al pubblico entro i quindici (15) giorni successivi alla data in cui la Società riceve la notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che ha determinato il superamento del rapporto di rilevanza.
- a. Gli obblighi di informativa sulle Parti Correlate infrannuali e annuali previsti dallo IAS 24 rimangono inalterati per quanto riguarda le Operazioni di Maggiore Rilevanza; tali informative devono includere le seguenti informazioni specifiche:
    - (i) informazioni sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
    - (ii) informazioni su altre singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo;
    - (iii) informazioni relative a qualsiasi cambiamento o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nel precedente bilancio annuale e che hanno avuto un impatto significativo sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo durante il periodo in questione.
  - b. Oltre a tutte le altre informazioni soggette a divulgazione al pubblico ai sensi dello IAS 24, la relativa comunicazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza deve almeno includere:<sup>14</sup>
    - (i) una descrizione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, compresi, in ogni caso, la data e il valore dell'Operazione<sup>15</sup>;
    - (ii) l'indicazione che la controparte dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è una Parte Correlata e la descrizione della natura della relazione;
    - (iii) la ragione sociale o il nominativo della Parte Correlata;
    - (iv) la procedura seguita o da seguire per l'approvazione dell'Operazione, nonché, in particolare, se il Gruppo si è avvalso o meno dell'esenzione prevista dal paragrafo 3.3 di cui sopra;
    - (v) l'eventuale approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza contro il parere dei membri dell'ARSC (ai sensi del paragrafo 3.7.1). 3.7.1(j); e
    - (vi) ogni altra informazione necessaria per valutare se sia equo e ragionevole, dal punto di vista della Società e degli Azionisti Non Correlati, concludere l'Operazione.<sup>16</sup>
  - c. La Società annuncerà pubblicamente l'Operazione di Maggiore Rilevanza sul proprio sito web al momento della stipula dell'Operazione.<sup>17</sup>

### 3.8 Operazioni che richiedono l'approvazione degli azionisti

3.8.1 Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza rientri nella competenza dell'assemblea generale e debba essere autorizzata da quest'ultima, le disposizioni dei paragrafi 3.6 e 3.7 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta da sottoporre all'assemblea generale.

<sup>14</sup>Articolo 2:169 comma 2 DCC e articolo 2:170 DCC.

<sup>15</sup>Articolo 2:169 paragrafo 2 sub (c) e sub (d) DCC.

<sup>16</sup>Articolo 2:169, paragrafo 2, lettera e), DCC.

<sup>17</sup>Articolo 2:169 comma 1 DCC.



3.8.2 Le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea o che comunque richiedano l'autorizzazione degli azionisti, possono essere concluse in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 3.8.1, a condizione che:

- a) il Consiglio di Amministrazione rediga una relazione in cui sono indicati i motivi che giustificano le ragioni di urgenza;
- b) l'ARSC riferisce all'assemblea generale le proprie conclusioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) devono essere messe a disposizione del pubblico almeno 42 (quarantadue) giorni prima della data prevista per la relativa assemblea generale presso la sede legale della Società.

3.8.3 Nel caso in cui le conclusioni dell'ARSC di cui al precedente punto (b) siano negative, il Consiglio di Amministrazione non potrà procedere all'Operazione, a condizione che la maggioranza degli Azionisti Non Correlati votanti esprimano voto negativo alla proposta del Consiglio di Amministrazione e che gli Azionisti Non Correlati presenti all'assemblea generale al momento della votazione detengano almeno il 10% dei diritti di voto. Nel caso in cui l'Operazione sia approvata dall'assemblea, entro il giorno successivo alla data in cui si è tenuta l'assemblea, la Società renderà pubbliche le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riferimento al numero complessivo di voti espressi dagli Azionisti Non Correlati.

### 3.9 Delibere quadro

3.9.1 ai fini della presente Procedura OPC è ammessa l'adozione di Delibere Quadro relative a serie di operazioni omogenee da concludersi con una stessa Parte Correlata.

3.9.2 Le iniziative in ordine all'adozione di Delibere Quadro sono di competenza del Presidente Esecutivo, dell'Amministratore Delegato, del CLO e del CAFO, i quali, qualora ritengano opportuno adottare Delibere Quadro, redigono una proposta indicando espressamente (i) la categoria di Operazioni per le quali si richiede l'adozione di una Delibera Quadro; (ii) la Parte Correlata o la tipologia di Parte Correlata controparte delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro; (iii) il periodo di efficacia della Delibera Quadro; (iv) l'importo massimo prevedibile delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento; e (v) le motivazioni della proposta.

3.9.3 Nelle fasi di istruttoria e di approvazione delle Delibere Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della delibera, cumulativamente considerate, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Operazioni di Maggiore Rilevanza o le Operazioni di Minore Rilevanza, ivi compresi gli obblighi informativi di cui agli articoli 3.4.2, 3.6.2 e 3.7.2.

3.9.4 In ogni caso, le Delibere Quadro devono avere efficacia non superiore a un (1) anno, riferirsi a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate da realizzare nel periodo di riferimento e le motivazioni delle condizioni previste.

3.9.5 Il Consiglio di Amministrazione e l'ARSC devono ricevere dal CAFO informazioni complete sull'attuazione delle Delibere Quadro, con cadenza almeno trimestrale.

3.9.6 Le disposizioni dei paragrafi 3.6, 3.7 e 3.8 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione delle Delibere Quadro.



### **3.10 Operazioni con parti correlate effettuate da società controllate<sup>18</sup>**

Considerato che la Procedura OPC si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute dalla Società per il tramite di Società Controllate, ferme restando le esenzioni previste dal paragrafo 3.3 ciascuna Società Controllata, nella persona del proprio amministratore delegato, amministratore unico o direttore generale, dovrà comunicare tempestivamente e preventivamente al CAFO, alla GCF Affari Legali e Societari e al Segretario del Consiglio di Amministrazione tutte le Operazioni con Parti Correlate del Gruppo che le proprie Società Controllate intendono concludere, unitamente a tutte le Informazioni Tecniche Essenziali e ai documenti necessari per l'espletamento delle formalità previste dalla presente Procedura OPC e per consentire alla Società di adempiere alla presente Procedura OPC.

### **3.11 Coordinamento con le procedure di redazione del bilancio**

3.11.7 il prospetto contenente i dati sulle Operazioni con Parti Correlate incluso nel bilancio consolidato del Gruppo sarà aggiornato su base trimestrale al fine di garantire la tempestiva segnalazione di tutti gli elementi necessari per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa vigente.

3.11.8 Il Presidente Esecutivo o gli organi esecutivi/direttivi delle Società Controllate faranno in modo che di tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi della presente Procedura OPC sia data tempestiva comunicazione al CAFO, in modo da consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi informativi imposti dalla legge olandese.

### **3.12 Modifiche e revisione della procedura opc**

3.12.9 Qualsiasi modifica o revisione della Procedura OPC deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'ARSC.

3.12.10 La Procedura OPC sarà sottoposta a revisione e/o riesame ogni due (2) anni, nonché ogniqualvolta si renda necessario, tenendo in debita considerazione, tra l'altro, eventuali modifiche legislative o dell'assetto proprietario e l'efficacia della Procedura OPC nella pratica. Qualora l'ARSC ritenga che non sia necessario apportare modifiche in fase di revisione, trasmetterà le proprie conclusioni in merito, senza indugio e debitamente motivate, al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.

3.12.11 I criteri di identificazione delle diverse categorie di Operazioni saranno verificati e/o rivisti almeno annualmente dall'ARSC.

3.12.12 Il CAFO sottopone annualmente all'ARSC, dopo la presentazione del bilancio consolidato del Gruppo all'assemblea generale, gli Indici di Rilevanza che definiscono le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Importo Esiguo, in modo da consentire all'ARSC di valutare, sulla base dei risultati del bilancio annuale, se vi sia o meno motivo di rivedere le relative soglie. Qualora l'ARSC ritenga di dover modificare gli Indici di Rilevanza, sottoporrà tempestivamente le proposte di modifica al Consiglio di Amministrazione per una valutazione. Ogni modifica comporterà una corrispondente modifica dell'Allegato 2 della Procedura OPC.

### **3.13 Ulteriori disposizioni**

3.13.13 In base al Regolamento del Consiglio di Amministrazione (articolo 15), un Amministratore non deve partecipare a discussioni e decisioni che riguardino un argomento o un'operazione in relazione ai quali si trovi in conflitto di interessi con la Società. Se non è possibile adottare una delibera del Consiglio di Amministrazione, la delibera sarà adottata dall'assemblea generale. Un Amministratore deve segnalare senza indugio al Consiglio di

<sup>18</sup>Articolo 2:170 DCC.

Amministrazione qualsiasi potenziale conflitto di interessi in una transazione di rilevanza significativa per la Società e/o per l'Amministratore stesso e deve fornire tutte le informazioni pertinenti in merito, comprese quelle relative alla situazione del suo parente (come definito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione). Il Consiglio di Amministrazione deciderà, senza la presenza dell'Amministratore interessato, se esiste un conflitto di interessi.

3.13.14 In aggiunta a quanto sopra, e a prescindere da quanto previsto dalla normativa applicabile, in primo luogo nell'ottica del rispetto dei principi di trasparenza gestionale richiamati nelle premesse del presente documento e nel Codice Etico, la Società richiederà in ogni caso a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sociale di rendere noti tutti i rapporti da essi gestiti e/o di cui siano a conoscenza con persone o enti che, alla luce dei contenuti della presente Procedura OPC, possano essere considerati Parti Correlate o possano generare, anche in astratto, conflitti di interesse tra le attività del Gruppo e le loro attività economiche personali e familiari.

3.13.15 Le Società del Gruppo formalizzano procedure locali che stabiliscono le modalità operative da seguire per l'identificazione delle rispettive Parti Correlate e per la conclusione di operazioni con queste ultime, nonché le relative formalità di approvazione, tenendo in debito conto le linee guida di cui alla presente Procedura OPC.

3.13.16 In linea con quanto previsto dal Codice Etico e dal Codice di Condotta Antibribery, e sulla base dei principi enunciati nella presente Procedura OPC, al fine di evitare situazioni in cui si possa manifestare un conflitto di interessi o che possano interferire con la capacità di assumere decisioni in modo imparziale e nel migliore interesse della Società, la Società effettua una ricognizione dei conflitti di interesse al momento dell'assunzione della decisione e successivamente con cadenza periodica (almeno una volta l'anno). Tale indagine:

- (i) coinvolge il proprio personale di vertice (identificato come C-Suite, ovvero tutte le prime linee gerarchiche che riportano direttamente al Presidente Esecutivo, all'Amministratore Delegato del Gruppo) e/o i soggetti con potere di impegnare la Società nei confronti di terzi e/o per funzione/ruolo e i soggetti che sono tenuti a intrattenere rapporti con i pubblici uffici; e
- (ii) include la richiesta di identificare entità, posizioni o persone ad esse collegate che potrebbero, anche in astratto, generare conflitti di interesse tra le attività del Gruppo e le attività economiche personali e familiari.



## 4. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Abbreviazione / Definizione	Significato
<b>Presidi Alternativi</b>	<p>le misure da adottare nel caso in cui un membro dell'ARSC assuma la carica di Amministratore Coinvolto nell'Operazione in relazione a un'Operazione con Parte Correlata. In questo caso, il membro dell'ARSC deve segnalarlo tempestivamente al CLO e al Consiglio di Amministrazione. Il CLO/la GCF Affari Legali e Societari, sentito il presidente dell'ARSC, sollecita tempestivamente il Consiglio di Amministrazione a sostituire immediatamente l'Amministratore Coinvolto nell'Operazione con un Amministratore non esecutivo che non sia già membro dell'ARSC, impegnando i Presidi Alternativi (di seguito i "Presidi Alternativi").</p> <p>Se un membro dell'ARSC deve essere sostituito perché è un Amministratore Coinvolto nell'Operazione, saranno attivati i seguenti Presidi Alternativi nell'ordine indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Amministratore indipendente in carica non coinvolto nell'Operazione;</li> <li>- un Amministratore non esecutivo che non sia un Amministratore indipendente in carica e che non sia coinvolto nell'Operazione.</li> </ul> <p>Resta inteso che il "supplente" subentrerà temporaneamente nell'esame dell'Operazione con Parte Correlata in cui il membro dell'ARSC che sostituisce è un Amministratore Coinvolto nell'Operazione.</p> <p>Il regime dei Presidi Alternativi si applica anche nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un singolo membro dell'ARSC cessa di ricoprire tale ruolo, per qualsiasi motivo o causa;</li> <li>- un singolo membro dell'ARSC cessa di soddisfare uno o più requisiti di indipendenza specificati nelle disposizioni di best practice 2.1.7 e 2.1.8 del Codice olandese.</li> </ul> <p>In tal caso, il membro supplente resterà in carica fino alla riunione del Consiglio di amministrazione convocata al più presto per effettuare la nuova o le nuove nomine necessarie a ricostituire l'ARSC.</p>
<b>ARSC</b>	il Comitato per il controllo, i rischi e la sostenibilità della Società, con responsabilità consultive e di raccomandazione in merito alle questioni specificate nel regolamento dell'ARSC.
<b>Statuto della Società</b>	lo statuto della Società, come di volta in volta modificato.
<b>Azionista</b>	qualsiasi entità, anche se priva di forma giuridica, come nel caso delle società di persone, all'interno della quale un investitore ha un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	il Consiglio di amministrazione della Società (bestuur).
<b>Regolamento del Consiglio</b>	il Regolamento del Consiglio di amministrazione adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.
<b>CAFO</b>	il Chief Administration & Finance Officer della Società (nominato dal Consiglio di amministrazione, in qualità di responsabile dei rapporti finanziari della Società).
<b>Amministratore Delegato</b>	l'Amministratore esecutivo designato come tale dal Consiglio di amministrazione in conformità allo Statuto.
<b>CLO</b>	il Chief Legal & Corporate Affairs Officer della Società e il Segretario del Consiglio di amministrazione.
<b>Stretti Familiari</b>	<p>i membri della famiglia di una persona che si prevede possano influenzare, o essere influenzati, da tale persona nei loro rapporti con il Gruppo, e comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;</li> <li>b) figli del coniuge o del convivente di quella persona; e;</li> <li>c) le persone a carico di quella persona o del suo coniuge o convivente (IAS 24, paragrafo 9).</li> </ul> <p>Inoltre, alla luce dell'assetto proprietario della Società, gli Stretti Familiari possono includere anche altri parenti di sangue o di matrimonio fino al secondo grado.</p> <p>L'elenco che precede si intende fornito a titolo meramente esemplificativo e, viceversa, la presunzione di rilevanza dei rapporti sopra indicati ai fini dell'applicazione della presente Procedura OPC potrà essere confutata da prove contrarie che dimostrino che tali rapporti, alla luce delle circostanze, non influenzano o non possono influenzare il soggetto rilevante.</p>
<b>Codice Etico</b>	il codice etico della Società.
<b>Società</b>	Brembo N.V.

<b>Controllo</b>	<p>ai sensi dell'IFRS 10, si ha il controllo di una partecipata quando l'investitore è esposto, o ha diritti, a rendimenti variabili derivanti dal suo coinvolgimento nella partecipata e allo stesso tempo ha la capacità di influenzare tali rendimenti attraverso il suo potere sulla partecipata. In particolare, un investitore controlla una partecipata se, e solo se, possiede tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potere sulla partecipata, ossia l'investitore dispone di diritti esistenti che gli conferiscono la capacità di dirigere le attività rilevanti (le attività che influenzano in modo significativo i rendimenti della partecipata);</li> <li>- l'esposizione, o i diritti, a rendimenti variabili derivanti dal suo coinvolgimento con la partecipata, ossia tali rendimenti devono avere la possibilità di variare in conseguenza della performance della partecipata;</li> <li>- capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per influenzare l'ammontare dei rendimenti dell'investitore.</li> </ul> <p>Se un'entità detiene la maggioranza dei diritti di voto in una partecipata, si presume che la controlli. Per verificare se questa presunzione è corretta, si considerano tutti i fatti e le circostanze rilevanti a seconda delle circostanze, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accordi contrattuali con altri detentori di voti;</li> <li>- diritti previsti dagli accordi contrattuali;</li> <li>- diritti di voto effettivi e potenziali.</li> </ul> <p>Gli stessi fatti e circostanze sono valutati per determinare se un'entità controlla una partecipata, anche se non detiene la maggioranza dei diritti di voto.</p>
<b>DCC</b>	the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek).
<b>Amministratore</b>	un membro del Consiglio di amministrazione.
<b>Amministratore Coinvolto nell'Operazione</b>	un Amministratore che sia coinvolto nell'Operazione, in proprio o per conto di terzi. Tale Amministratore deve astenersi dalla votazione qualora l'Operazione con Parte Correlata in esame sia di competenza del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, egli è computato nel quorum dell'organo amministrativo e può partecipare alla discussione dell'Operazione in esame, ma è escluso dal computo del quorum deliberativo.
<b>Codice olandese</b>	il Codice di Corporate Governance olandese del 20 dicembre 2022.
<b>Informazioni Tecniche Essenziali</b>	i dati specifici dell'Operazione con Parte Correlata di cui all'Allegato 2 della Procedura OPC.
<b>Presidente Esecutivo</b>	L'Amministratore Esecutivo designato come Presidente Esecutivo dal Consiglio di amministrazione in conformità allo Statuto.
<b>Amministratore Esecutivo</b>	un Amministratore nominato Amministratore esecutivo ai sensi dello Statuto.
<b>Delibere Quadro</b>	le delibere quadro relative a serie omogenee di Operazioni da concludersi con una singola Parte Correlata come meglio specificato al paragrafo 3.9.
<b>GCF Affari legali e societari</b>	la GCF Affari legali e societari – Area Corporate Governance e Compliance della Società.
<b>Gruppo e Società del Gruppo</b>	la Società e le sue Controllate di volta in volta, e per Società del Gruppo si intende una qualsiasi di esse.
<b>IAS 24</b>	il principio contabile internazionale IAS 24 - Informativa sulle parti correlate in vigore all'epoca e adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
<b>Amministratore Indipendente</b>	un Amministratore nominato come Amministratore non esecutivo in conformità allo Statuto e in possesso dei requisiti specificati nelle disposizioni di best practice 2.1.7 e 2.1.8 del Codice olandese.

<sup>192</sup>:169 paragraph 4 DCC.



<b>Esperto Indipendente</b>	<p>nello svolgimento dei suoi compiti, l'ARSC può avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti selezionati dall'ARSC stessa, dopo averne valutato e verificato l'indipendenza.</p> <p>Potranno essere utilizzati anche gli Esperti Indipendenti individuati dalla Società per lo svolgimento dell'Operazione, a condizione che il loro incarico preveda espressamente e specificamente il supporto dell'ARSC e che la loro indipendenza sia confermata dall'ARSC.</p> <p>Nel valutare la nomina di un Esperto Indipendente, l'ARSC deve assicurarsi che il candidato sia effettivamente indipendente, tenendo in debita considerazione:</p> <p>(i) ogni e qualsiasi rapporto finanziario, economico o patrimoniale tra il candidato e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Società;</li> <li>b) tutte le entità che esercitano il Controllo sulla Società e sulle sue Controllate o che sono soggette a Controllo Congiunto da parte del Gruppo;</li> <li>c) gli amministratori delle società di cui ai precedenti punti (a) e (b);</li> <li>d) la Parte Correlata, le società controllate dalla Parte Correlata, le entità che controllano la Parte Correlata, le società sottoposte a Controllo Congiunto e gli amministratori delle suddette società;</li> </ul> <p>(ii) nel caso in cui i requisiti siano stati rispettati, le ragioni per cui i rapporti di cui al punto precedente sono stati considerati irrilevanti ai fini della valutazione e del giudizio di indipendenza.</p> <p>Nel caso in cui un Esperto Indipendente intervenga a sostegno dell'ARSC nell'esame di un'Operazione di Minore Rilevanza, l'importo della spesa sarà determinato tenendo conto delle caratteristiche dell'operazione e non potrà in ogni caso superare lo 0,1% del valore rilevante. L'indipendenza è certificata da una dichiarazione rilasciata dall'Esperto indipendente al momento dell'incarico.</p>
<b>Operazioni Intercompany</b>	tutte le operazioni effettuate con o tra Società Controllate o Collegate le cui attività rientranti nell'oggetto sociale siano analoghe a quelle della Società, condotte a condizioni di mercato secondo i criteri stabiliti nella relativa istruzione societaria, e pertanto escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura OPC, a condizione che non siano coinvolti Interessi Significativi di altre Parti Correlate.
<b>Controllo Congiunto</b>	<p>ai sensi dell'IFRS 11, è la condivisione del controllo di un accordo concordato contrattualmente, che esiste solo quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.</p> <p>Un accordo congiunto presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le parti sono vincolate da un accordo contrattuale; e</li> <li>b) l'accordo contrattuale conferisce a due o più di queste parti il controllo congiunto dell'accordo.</li> </ul> <p>Un accordo congiunto può essere un'operazione congiunta (cioè un accordo congiunto in cui le parti che hanno il controllo congiunto dell'accordo hanno diritti sulle attività e obblighi per le passività relative all'accordo) o una joint venture (cioè un accordo congiunto in cui le parti che hanno il controllo congiunto dell'accordo hanno diritti sulle attività nette dell'accordo).</p>
<b>Joint Venture</b>	un accordo congiunto tramite un veicolo societario in cui le parti che detengono il Controllo Congiunto, hanno pari diritti sulle attività nette dell'entità.
<b>Key Management Personnel</b>	in conformità ai Principi contabili internazionali (IAS 24, paragrafo 9), sono le persone che hanno l'autorità e la responsabilità di pianificare, dirigere e controllare le attività dell'entità, direttamente o indirettamente, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) di tale entità. In base all'attuale sistema di poteri delegati e come approvato dal Consiglio di amministrazione, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società comprendono, oltre agli Amministratori (compresi il Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato) (siano essi esecutivi o meno), coloro che occupano la seguente posizione: direttore generale (se presente).
<b>Elenco delle Parti Correlate</b>	l'elenco delle Parti Correlate del Gruppo, predisposto, aggiornato e mantenuto dalla GCF Affari Legali e Societari.
<b>Organo Delegato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ogni membro della C-Suite del Gruppo;</li> <li>– ogni singolo amministratore delegato, amministratore unico o direttore generale di qualsiasi Controllata;</li> <li>– ciascun Manager della Società a cui siano stati conferiti poteri per il compimento di operazioni di valore economico pari o superiore a quello delle Operazioni di Importo Esiguo.</li> </ul>
<b>Condizioni di Mercato o Standard Equivalenti</b>	termini che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono analoghi a quelli generalmente applicati a parti non correlate per Operazioni di natura, valore e profilo di rischio simili<sup>20</sup>;</li> <li>b) sulla base di tariffe pubbliche/regolamentate o a prezzi fissi; oppure</li> <li>c) equivalenti a quelli addebitati a persone con le quali la Società è obbligata per legge a contrattare a un determinato prezzo.</li> </ul>
<b>Amministratore Non Esecutivo</b>	un Amministratore nominato come Amministratore non esecutivo ai sensi dello Statuto.
<b>Operazioni Ordinarie</b>	tutte le Operazioni con Parti Correlate come specificato nel paragrafo 3.2 esenti dall'applicazione della presente Procedura OPC e soggette al meccanismo di rendicontazione ARSC di cui al paragrafo 3.4.

<sup>20</sup>Le procedure aziendali (Procedura 10.03 - Ausiliari di produzione; Procedura PG.W.ACQ - 03 - Gestione SDS) prevedono che per transazioni ordinarie di importo inferiore a 50.000,00 euro la scelta del fornitore possa essere effettuata attraverso una valutazione tecnico-economica da parte del responsabile del contratto senza l'autorizzazione/approvazione del direttore acquisti (non si applica quindi il modulo SDS). L'ordine di acquisto deve comunque essere firmato dal buyer e dal commodity manager (se inferiore a 75.000 euro).

<b>Parte Correlata</b>	<p>un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti. Alla data di approvazione della presente Procedura OPC, le definizioni contenute nello IAS 24 sono le seguenti:</p> <p>Una parte correlata è una persona o un'entità collegata alla Società.</p> <p>a) Una persona o uno stretto familiare di tale persona è legato al Gruppo se tale persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ha il Controllo o il Controllo Congiunto sull'entità che redige il bilancio;</li> <li>(ii) ha un'influenza Notevole sulla Società;</li> <li>(iii) è un membro del Key Management Personnel della Società o di una sua controllante; oppure</li> <li>(iv) è un Amministratore.</li> </ul> <p>b) Un'entità è collegata alla Società se si applica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ogni controllante, controllata e consociata è correlata all'altra);</li> <li>(ii) uno o più azionisti che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale emesso;<sup>21</sup></li> <li>(iii) società Controllate da uno o più azionisti della Società che rappresentano il 10% del capitale sociale emesso;</li> <li>(iv) un'entità è una Collegata o una Joint Venture dell'altra entità (o una Collegata o una Joint Venture di un membro del Gruppo);</li> <li>(v) entrambe le entità sono joint venture della stessa terza parte;</li> <li>(vi) un'entità è una Joint Venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;</li> <li>(vii) l'entità è un piano a benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro a beneficio dei dipendenti della Società o di un'entità correlata alla Società;</li> <li>(viii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata in (a);</li> <li>(ix) una persona identificata al punto (a) (i) ha un'Influenza Notevole sull'entità o è un membro del Key Management Personnel dell'entità (o di una sua controllante);</li> <li>(x) l'entità, o qualsiasi membro di un gruppo di cui fa parte, fornisce servizi di personale dirigente chiave alla Società o alla società madre della Società.</li> </ul>
<b>Operazioni con Parti Correlate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni o altro tipo di Operazione tra una Società del Gruppo e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato addebitato un prezzo (IAS 24, paragrafo 9). Tali operazioni comprendono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fusioni, scissioni totali o parziali non proporzionali, effettuate con Parti Correlate; e</li> <li>- qualsiasi decisione relativa all'assegnazione di compensi e benefici economici, in qualsiasi modo o forma, ai membri degli organi di governo e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Indice/i di Rilevanza</b>	<p>gli indici di rilevanza utilizzati per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, come definiti nell'Allegato 4 alla Procedura OPC, si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Indice di rilevanza del valore equivalente:</b> il rapporto tra l'operazione equivalente e il patrimonio netto desunto dall'ultimo bilancio consolidato pubblicato dalla Società; nel caso di componenti in denaro, il valore dell'operazione è equivalente al corrispettivo contrattuale dell'Operazione; nel caso di componenti costituite da strumenti finanziari, il valore dell'Operazione è considerato il fair value dell'Operazione determinato secondo i principi contabili internazionali; in caso di operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, il valore è equivalente all'importo massimo pagabile; se le condizioni economiche dell'operazione dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, l'operazione equivalente è il valore massimo ammissibile o pagabile ai sensi dell'accordo;</li> <li>- <b>Indice di rilevanza patrimoniale:</b> è il rapporto tra il totale delle attività dell'entità oggetto della transazione e il totale delle attività del Gruppo. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno un impatto sul perimetro di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale disponibile. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sul perimetro di consolidamento, il valore del numeratore è: nel caso di acquisizioni, la contro-operazione più le passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; nel caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività, diverse da una partecipazione, il valore del numeratore è: in caso di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all'attività; in caso di cessione, il valore contabile delle attività;</li> <li>- <b>Indice di rilevanza delle passività:</b> il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale delle attività del Gruppo;</li> </ul> <p>In caso di sovrapposizione di più operazioni, le società devono determinare in primo luogo la rilevanza di ogni singola operazione sulla base del rapporto o dei rapporti prescritti. Per verificare il superamento delle soglie indicate, si sommano i risultati di ciascun indicatore. Vengono definiti annualmente, sulla base dei risultati riportati nel bilancio annuale approvato dall'Assemblea generale.</p>
<b>Procedura OPC</b>	<p>la presente procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, compresi i relativi allegati.</p>
<b>Segretario del Consiglio di amministrazione</b>	<p>il segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, individuato nella persona del CLO.</p>

<sup>21</sup>Disposizione di buona pratica 2.7.5 del Codice olandese



<b>Influenza Notevole</b>	<p>ai sensi dello IAS 28, il potere di partecipare alle decisioni di politica finanziaria e operativa della partecipata, ma non il controllo o il controllo congiunto.</p> <p>L'influenza significativa da parte di un'entità esiste solitamente quando si verificano una o più delle seguenti circostanze:</p> <p>a) rappresentanza nel consiglio di amministrazione o in un organo di governo equivalente della partecipata;</p> <p>b) partecipazione al processo decisionale, compresa la partecipazione alle decisioni sui dividendi o su altre distribuzioni;</p> <p>c) operazioni significative tra l'entità e la partecipata;</p> <p>d) scambio di personale manageriale; o</p> <p>e) fornitura di Informazioni Tecniche Essenziali.</p> <p>Se un'entità detiene, direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite società controllate), il 20% o più dei diritti di voto della partecipata, si presume che l'entità eserciti un'influenza notevole su di essa, a meno che non si possa dimostrare chiaramente il contrario. Al contrario, se l'entità detiene, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società controllate), meno del 20% dei diritti di voto della partecipata, si presume che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La maggioranza assoluta o relativa detenuta da un'entità non preclude necessariamente che un'altra entità abbia un'influenza notevole sulla partecipata in questione.</p>
<b>Interessi Significativi</b>	<p>interessi di natura finanziaria o patrimoniale tra la Società Controllata o Collegata che è parte dell'Operazione e un'altra Parte Correlata coinvolta nell'Operazione, laddove tali rapporti siano tali da influenzare, in via esclusiva o prioritaria, le decisioni gestionali della Società o della Società Controllata o Collegata verso il soddisfacimento dell'interesse sostenuto da tale altra Parte Correlata.</p> <p>Sono Interessi Significativi: (i) il possesso - da parte del soggetto che controlla la Società - di una partecipazione (diretta o indiretta, anche attraverso soggetti diversi dalla Società) nella Società Controllata o Collegata che è parte dell'operazione, qualora il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dallo stesso soggetto nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate al 100%, mentre le partecipazioni indirette sono ponderate in base alla percentuale di partecipazione detenuta nelle società controllate attraverso le quali la partecipazione è detenuta nella Parte Correlata. Nel caso in cui la partecipazione nella Parte Correlata sia accompagnata da altri interessi economici, tali interessi sono considerati insieme a quelli derivanti dalla partecipazione, calcolati in base al suo peso effettivo; (ii) la situazione derivante dal fatto che una società condivide con la propria Controllata o Collegata che è la controparte della transazione uno o più Dirigenti con responsabilità strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o altre forme di remunerazione variabile), il cui valore dipende direttamente, in misura significativa, dalla performance della Controllata o Collegata in questione. La valutazione della significatività deve essere condotta alla luce del peso della remunerazione che dipende dai risultati della Controllata o della Collegata rispetto alla remunerazione complessiva del Key Management Personnel.</p>
<b>Società Controllata o Controllata</b>	una società controllata ai sensi dell'articolo 2:24 sub a del DCC.
<b>Sistema Deleghe</b>	il Sistema delle deleghe e delle procure del Gruppo che identifica e regola, nell'ambito dell'organizzazione del Gruppo, l'attribuzione di poteri e autorità per rappresentare e agire per conto del Gruppo.
<b>Operazione</b>	qualsiasi tipo di transazione, accordo, procedimento legale o altro tipo di rapporto giuridico, qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obblighi, il tutto nel senso più ampio del termine e a prescindere dal fatto che venga applicato o meno un prezzo.
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	le Operazioni con Parti Correlate come specificato nel paragrafo 3.2 a cui si applicano le procedure definite nel paragrafo 3.7 si applicano. Gli Indici di Rilevanza calcolati in termini assoluti sulla base del bilancio consolidato annuale approvato sono riportati nell'Allegato 4 alla Procedura OPC.
<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo come specificato al paragrafo 3.2 per le quali le procedure definite nel paragrafo 3.6 si applicano.
<b>Operazioni di Importo Esiguo (Operazioni Esiguo)</b>	tutte le Operazioni con Parti Correlate come specificato nel paragrafo 3.2 che sono esenti dall'applicazione della presente Procedura OPC e sono soggette al meccanismo di rendicontazione ARSC di cui al paragrafo 3.4
<b>Azionisti Non Correlati</b>	coloro che detengono il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e non sono collegati né alla controparte di una determinata Operazione né alla Società stessa.



## 5. ALLEGATI

Tipo di documento	Codice documento	Titolo del documento	URL del sito web
File .pdf	Allegato 1 - PG.W.AF - 01	iter di adozione della Procedura OPC	Intranet, Documenti, Brembo Docs
File .pdf	Allegato 2 - PG.W.AF - 01	Informazioni Tecniche Essenziali e Valutazione di un'Operazione con Parti Correlate	Intranet, Documenti, Brembo Docs
File .pdf	Allegato 3 - PG.W.AF - 01	moduli per Rilevazione Parti Correlate	Intranet, Documenti, Brembo Docs
File .pdf	Allegato 4 - PG.W.AF - 01	Indici di Rilevanza per l'identificazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza	Intranet, Documenti, Brembo Docs
File .pdf	Allegato 5 - PG.W.AF - 01	Flow Chart (OMISSIS)	Intranet, Documenti, Brembo Docs
File .pdf	Allegato 6 - PG.W.AF - 01	Modulo per Conferma Riassunto dei rapporti economici verso società del Gruppo Brembo e le Parti Correlate dichiarate	Intranet, Documenti, Brembo Docs



## PROCESSO DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA OPC

Come previsto dal Regolamento OPC, la presente Procedura OPC è stata approvata secondo le seguenti formalità procedurali:

1	04.08.2010	Il Consiglio di Amministrazione di Brembo ha individuato nel Comitato Audit, Risk & Sustainability (in passato Comitato Audit & Rischi - di seguito "Comitato") l'organo deputato ad esprimere un parere preliminare vincolante ai sensi del paragrafo 4 del Regolamento OPC, in quanto attualmente composto dai 3 membri che si qualificano come Amministratori Indipendenti e Non Esecutivi ai fini della Procedura OPC.
2	01.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Comitato Audit e Rischi si è riunito e:</li> <li>- ha esaminato e approvato il Piano d'azione che la società intende attuare al fine di approvare la nuova procedura per le Operazioni con Parti Correlate nel rispetto delle formalità procedurali e dei termini previsti dal quadro normativo applicabile;</li> <li>- ha individuato nel Presidente del Comitato Audit &amp; Rischi il membro del Comitato incaricato di verificare i progressi compiuti nella stesura della procedura in attuazione del piano presentato;</li> <li>- ha esaminato la mappatura delle Operazioni con Parti Correlate concluse da Brembo nel primo semestre 2010, esprimendo il proprio parere sulle diverse categorie di OPC da individuare ai sensi della Procedura OPC;</li> <li>- ha esaminato ed espresso il proprio parere su alcuni elementi chiave necessari per la strutturazione e la definizione della Procedura OPC.</li> </ul>
3	15.10.2010	Una bozza preliminare della Procedura OPC è stata illustrata al Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
4	03.11.2010	Il Comitato Controllo e Rischi si è dichiarato favorevole e quindi pronto a sottoporre la Procedura OPC all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5	04.11.2010	Presentazione della procedura al Collegio dei revisori.
6	05.11.2010	Il revisore interno ha espresso parere favorevole.
7	12.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la Procedura OPC, ritenendo che non fosse necessario modificare nell'immediato lo Statuto della Società e che fosse più opportuno lasciare all'Assemblea degli azionisti dell'aprile 2011 la decisione di modificare o meno lo Statuto della Società e la Procedura OPC stessa, in modo da garantire il recepimento di entrambi:</li> <li>- un "meccanismo di whitewash" per le Operazioni RP di Maggiore Rilevanza, concepito per consentire l'approvazione delle OPC nonostante il parere sfavorevole o dissenziente dei membri del Comitato Audit &amp; Rischi;</li> <li>- la possibilità di derogare o rinunciare alla Procedura OPC in casi di emergenza.</li> </ul>
8	02.03.2011	Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha deliberato all'unanimità di non sottoporre all'Assemblea degli Azionisti le modifiche statutarie facoltative di cui al D.Lgs. 27/2010, il "meccanismo del whitewash" e la possibilità di derogare o rinunciare alla Procedura OPC in casi di urgenza.
9	18.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Comitato Controllo e Rischi si è dichiarato favorevole:</li> <li>- dell'aggiornamento annuale degli indici significativi e delle soglie che definiscono le Operazioni di PR altamente significative sulla base dei risultati del bilancio consolidato annuale presentato all'Assemblea generale degli azionisti del 29 aprile 2011;</li> <li>- della conferma delle soglie che definiscono le Operazioni RP di basso valore a 250.000 euro.</li> </ul>
10	06.06.2011	Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ha integrato la definizione dei dirigenti con responsabilità strategiche alla luce della nuova struttura organizzativa che ha autorizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Presidente ;</li> <li>ii) Vicepresidente esecutivo e Responsabile delle relazioni finanziarie della Società;</li> <li>iii) Amministratore delegato e Direttore generale.</li> </ul>
11	29.07.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.:</li> <li>- ha approvato gli indici di rilevanza e le soglie che definiscono le Operazioni di PR di Maggiore Rilevanza sulla base dei risultati del bilancio annuale 2010, disponendo l'aggiornamento dell'Allegato 4 della Procedura OPC;</li> <li>- ha confermato le soglie che definiscono le Operazioni PR di basso valore a 250.000,00 euro.</li> </ul>
12	23.11.2011	Il revisore interno ha espresso parere favorevole.
13	28.11.2011	Il Comitato ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica della Procedura OPC alla luce della prassi applicativa emersa nel corso del primo anno di attività.
14	12.01.2012	Il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di modifica della Procedura OPC.

## 9 - Procedura per le operazioni con le parti correlate

15	10.05.2012	Il Comitato Controllo e Rischi si è dichiarato favorevole: - dell'aggiornamento annuale degli indici significativi e delle soglie che definiscono le Operazioni di PR altamente significative sulla base dei risultati del bilancio consolidato annuale presentato all'Assemblea generale degli azionisti del 20 aprile 2012; della conferma delle soglie che definiscono le Operazioni RP di basso valore a 250.000 euro.
16	14.05.2012	Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.: - ha approvato gli indici di rilevanza e le soglie che definiscono le Operazioni PR di Maggiore Rilevanza sulla base dei risultati del bilancio 2011, disponendo l'aggiornamento dell'Allegato 4 della Procedura OPC; ha confermato le soglie che definiscono le Operazioni PR di basso valore a 250.000,00 euro.
17	19.07.2012	Proposta al Comitato Controllo e Rischi di modificare la definizione di operazioni infragruppo esenti dalla procedura RTP. L'esenzione è limitata alle operazioni con o tra Società controllate o collegate di Brembo con attività previste nell'oggetto sociale correlate a quelle di Brembo S.p.A. Il Comitato e il Responsabile Internal Audit hanno condiviso la proposta.
18	31.07.2012	Il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di modifica della Procedura OPC.
19	18.01.2013	La procedura è stata verificata da un punto di vista formale per adattarla alle denominazioni dei Comitati a seguito della riorganizzazione del Sistema di Audit e Rischi.
20	12.11.2013	Il Consiglio di Amministrazione, con il parere positivo del Comitato Controllo e Rischi riunitosi in data 24 ottobre 2013, ha valutato il parere già conforme ai contenuti della Raccomandazione e agli auspici della Consob (Comunicazione Consob n. DEM / 10078683 del 24.09.2010 che raccomanda alle società di valutare ogni tre anni se procedere a una revisione delle procedure, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali cambiamenti negli assetti proprietari e della comprovata efficacia nell'applicazione pratica), sulla base della procedura di valutazione e modifica già effettuata dalla società nel 2011, nel 2012 e nel 2013
21	10.05.2016	Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi riunitosi il 5 maggio 2016, ha approvato la presente Procedura OPC. Le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione sono evidenziate in grigio e si riferiscono a: - Sostituzione del termine CFO con Direttore amministrativo e finanziario; - Eliminazione della posizione di Manager of Administration and Reporting, le cui funzioni sono state trasferite alla posizione di Administration & Finance Director; - Riorganizzazione della sezione Formalità procedurali; - Integrazione della definizione di "Equivalente al Mercato" sulla base delle informazioni fornite dalla Circolare ASSONIME); - Chiarimento dei termini "Attività operativa" e "Attività finanziaria" (sulla base della Circolare Assonime).
22	23.04.2020	A seguito del rinnovo delle cariche sociali con l'assemblea del 23 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e in relazione alla Procedura Parti Correlate e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ha individuato, sulla base del sistema di deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Brembo S.p.A., nelle seguenti posizioni: - Presidente; - Vicepresidente esecutivo; - Amministratore delegato; - Direttore Generale (ruolo non presente oggi).
23	10.05.2021	Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere positivo del Comitato riunitosi il 4 maggio 2021, ha approvato l'aggiornamento della Procedura, prevedendo: - gli opportuni adeguamenti in conformità alle modifiche previste dalla Delibera CONSOB n. 21624 del 10.12.2020; - l'istituzione di Risoluzioni quadro e dei relativi regolamenti.
24	24.04.2024	Revisioni per garantire la conformità al Codice di Corporate Governance olandese e alla legge olandese dopo l'efficacia della Conversione Transfrontaliera da Brembo S.p.A. a Brembo N.V.

La procedura è disponibile sul sito web di Brembo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) nella sezione Investors → Corporate Governance → Codici e Manuali.



## DATI TECNICI ESSENZIALI E VALUTAZIONE DI UN'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE<sup>1</sup>

### PARTE I - DATI TECNICI ESSENZIALI RELATIVI A UN' CON PARTE CORRELATA MAGGIORE O MINORE

Da compilare a cura del Responsabile

Nome e cognome del manager:	
Descrizione della transazione RP:	

	Tipo di dati	Descrizione
-	La Parte Correlata che agisce come controparte nell'operazione e la natura del rapporto <sup>2</sup>	
-	natura/tipo di Operazione RP <sup>3</sup>	
-	procedure di esecuzione dell'Operazione RP	
-	calendario di completamento	
-	termini economici dell'Operazione	
-	procedura di valutazione seguita	
-	interessi e ragioni di fondo	
-	i documenti redatti in merito ai termini dell'Operazione	
-	rischi potenziali per la società/controllata	
-	eventuali rapporti	

Se l'Operazione RP in questione è soggetta a condizioni di mercato o standard, questo fatto deve essere evidenziato nei relativi documenti sulla base di elementi oggettivi.

Data:		Firma del direttore:	
-------	--	----------------------	--

### PARTE II - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'OPERAZIONE AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.5

Da compilare a cura del Gestore con il contributo del CAFO (per le questioni economico-finanziarie) e del CLO (per le questioni legali).

#### CLASSIFICAZIONE DI IMPORTANZA DELLA TRANSAZIONE

	Tipo di transazione	SÌ/NO	Elementi che giustificano la classificazione
-	Maggiore importanza della transazione RP		
-	RP di minore importanza		

Data:	
Firma del direttore:	
Firma del CAFO:	
Firma del CLO:	

<sup>1</sup>Modulo da utilizzare solo per le Operazioni RP altamente e moderatamente significative che non si qualificano per le esenzioni.

<sup>2</sup>Inserire la ragione sociale o il nome e cognome della Parte Correlata, la partita IVA e/o il codice fiscale di quest'ultima. e/o Codice Fiscale.

<sup>3</sup>Ad esempio: cessione/acquisizione di beni personali/immobili, esecuzione di opere/servizi, consulenza, rilascio di garanzie e concessioni di finanziamenti, accordi di collaborazione, garanzie di pagamento e di esecuzione, ecc.

**PARTE III - DECISIONE FINALE AI SENSI DEL PARAGRAFO 3.6 /3.7 DELLA RPT****Da riempire dopo la decisione finale**

Considerato che l'operazione è stata valutata dal Comitato Audit, Rischi e Sostenibilità:

		SI	NO
-	è un'Operazione con Parti Correlate;		
-	non rientra nell'ambito delle Operazioni Esenti ai sensi della Procedura OPC;		
-	è un'Operazione di Maggiore/Minore Rilevanza RP sulla base dei criteri stabiliti nella Procedura OPC;		
-	È un'Operazione di RP Ordinaria ma di Maggiore Rilevanza sulla base dei criteri stabiliti nella Procedura OPC;		
-	è supportato da dati adeguati relativi alle procedure di esecuzione, ai tempi di completamento, alle condizioni economiche applicabili e alla procedura di valutazione seguita, nonché da documenti che testimoniano i termini e le condizioni della transazione in questione;		
-	caratteristiche aspetti di evidenza:		
-	- l'interesse della società ad effettuare la transazione in questione;		
	- l'attrattiva e la correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni;		
	espone l'azienda/società controllata a rischi che sono stati ritenuti accettabili		

Alla luce dell'interesse della società a realizzare l'operazione di RP in questione, nonché dell'attrattività e della correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni, il Comitato esprime il seguente parere in merito alla stessa:

	PARERE
-	Opinione sulla maggiore importanza delle transazioni RP
-	Parere sulle transazioni RP di minore importanza

A nome del Comitato per il controllo, i rischi e la sostenibilità - Firma del Presidente:	
Data:	



## DICHIARAZIONI SULLE PARTI CORRELATE PER I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

### MODULO A - Tabella per l'identificazione delle correlate

#### SEZIONE A) - Dichiarante (Dirigenti con responsabilità strategiche)

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

#### SEZIONE B) - Familiare del dichiarante nella Sezione A)

(persone conviventi, coniuge non legalmente separato, parenti e affini fino al secondo grado, altri familiari potenzialmente in grado di influenzare gli esponenti aziendali o di essere da questi influenzati, nei rapporti con la Società, come indicato nella Procedura disponibile sul sito [www.brembo.com](http://www.brembo.com), sezione company, Corporate Governance, Documenti di Governance).

No.	Relazione <sup>(1)</sup>	Cognome	Nome	Residenza <sup>(2)</sup>	Codice fiscale

I dati e le informazioni sopra forniti saranno trattati da Brembo N.V. in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo n. 2014/596 ai fini dell'informativa periodica in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di parti correlate. Ciascun interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del citato Regolamento, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) o inviando una comunicazione alla Società.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup>Codice di parentela: 1. coniuge; 2. parenti fino al secondo grado; 3. suoceri fino al secondo grado

<sup>(2)</sup>Scrivere nella prima riga la città e nella seconda l'indirizzo.

**MODULO B - Informativa sulle parti correlate****SEZIONE A) - Dichiarante (Dirigenti con responsabilità strategiche)**

Cognome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

**SEZIONE C) - Società collegate**

(Indicare le società in cui uno o più soggetti elencati nelle sezioni A) e B) del Modulo A esercitano un'influenza notevole, o in cui esercitano il Controllo o il Controllo Congiunto, in virtù del possesso di quote di capitale sociale, secondo la Procedura RP disponibile sul sito [www.brembo.com](http://www.brembo.com), sezione Società, Corporate Governance, Documenti di Governance).

Codice delle parti correlate <sup>(1)</sup>	Nome della società <sup>(2)</sup>	Sede legale <sup>(3)</sup>	Codice fiscale e IVA

I dati e le informazioni sopra fornite saranno trattati da Brembo S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi del Regolamento Europeo n. 2014/596 ai fini della rilevazione periodica in adempimento disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di parti correlate. Ciascun Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del suddetto Regolamento, rivolgendosi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RDP) alla mail [privacy.italy@brembo.com](mailto:privacy.italy@brembo.com) o inviando una comunicazione alla Società.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup>Inserire il numero d'ordine che compare nella sezione B), oppure, nel caso in cui il dichiarante sia la parte correlata, inserire (0).

<sup>(2)</sup>Nel caso di un gruppo, **specificare il nome della società del gruppo in questione e, se sono coinvolte più società del gruppo, specificare tutti i loro nomi.**

<sup>(3)</sup>Scrivere nella prima riga la **città** e nella seconda l'**indirizzo**.



## SOGLIE DI RILEVANZA PER LA DEFINIZIONE DI TRANSAZIONI RP DI MAGGIORE IMPORTANZA

Ai fini della Procedura OPC, le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere definite come Operazioni con Parti Correlate in cui almeno una delle soglie di rilevanza applicabili a ciascuna specifica operazione superi il 5%.

Fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio [-] gli indici di significatività e le soglie sono i seguenti:

Contenuti	Definizione	AI	Soglia del 5%
<b>Indice di significatività basato sul valore:</b>	rapporto tra il valore della transazione e il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato pubblicato da Brembo		
<b>Indice di significatività basato sulle attività:</b>	rapporto tra il totale delle attività dell'entità oggetto della transazione e il totale delle attività del Gruppo		
<b>Indice di significatività basato sulla responsabilità:</b>	rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale delle passività del Gruppo		

Nel caso in cui più operazioni esercitino un effetto cumulativo ai sensi della definizione di Ratios rilevanti di cui all'art. 4 della Procedura RTP, le società dovranno determinare, in primo luogo, la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili. 4 della Procedura RTP, le società dovranno determinare, in primo luogo, la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili. Per determinare se le soglie rilevanti sono state superate, si deve tenere conto della somma dei risultati per ciascun indice.

Gli indici di significatività sono soggetti a revisione annuale da parte del CAFO dopo la presentazione del bilancio consolidato di Brembo all'Assemblea annuale degli azionisti, nonché all'approvazione del Comitato Audit, Rischi e Sostenibilità, che valuterà, alla luce dei risultati annuali di bilancio, l'opportunità di eventuali modifiche.



